COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XXXV.

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 OTTOBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Integrazione della quarta categoria - manovali (coefficiente 148) - della dotazione organica del ruolo degli operai della Zecca (2456) 263

PRESIDENTE 263, 264, 265

BELCI, *Relatore* 263, 264

NANNUZZI 264, 265

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 264

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche alla legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative all'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2503) 265

PRESIDENTE 265, 266, 267

BRESSANI, *Relatore* 265, 267

NANNUZZI 266

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 266

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

LEONE RAFFAELE ed altri: Norme integrative della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, relative agli impiegati dello Stato delle carriere speciali (1903) . 267

PRESIDENTE 267, 268, 269

PAG.

COLLESELLI, *Relatore* 267, 268, 269

NANNUZZI 268

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 268

Votazione segreta:

PRESIDENTE 269

La seduta comincia alle 10,25.

MARTUSCELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Integrazione della quarta categoria - manovali (coefficiente 148) - della dotazione organica del ruolo degli operai della Zecca (2456).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente l'integrazione della quarta categoria - manovali (coefficiente 148) - della dotazione organica del ruolo degli operai della Zecca.

L'onorevole Belci ha facoltà di svolgere la relazione.

BELCI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame prevede l'integrazione di una quarta categoria, quella dei manovali, nell'organico del ruolo degli operai della Zecca, che, secondo la legge del 5 marzo 1961, n. 90, prevedeva,

oltre a un gruppo di 6 capi operai, tre categorie: una di specializzati, di 78 unità, una seconda di qualificati, di 62 unità, e una terza di operai comuni, di 77 unità. Mancava la quarta categoria, quella dei manovali, che non era stata inclusa all'epoca dell'approvazione della legge n. 90 nella dotazione di operai della Zecca, in quanto le mansioni corrispondenti a quella categoria venivano svolte, in gran parte, da operai distaccati dall'Istituto poligrafico dello Stato. Con l'andare del tempo questa utilizzazione del personale operaio del Poligrafico si è, però, resa precaria.

Tale utilizzazione derivava da una apposita convenzione tra la Zecca e il Poligrafico, e prevedeva il distacco fino al 31 dicembre 1966 di 50 unità da parte del Poligrafico alla Zecca. Senonché il Poligrafico si è limitato recentemente – malgrado la convenzione in atto – a distaccare un numero di 20 operai, non potendo disporre dell'intero contingente di 50, previsto dalla convenzione.

Per superare questa difficoltà, data la precarietà della situazione, la Zecca ha finora espletato le mansioni previste per operai manovali, affidandole ad alcune unità della terza categoria, cioè ad operai comuni, con un certo disagio, evidentemente, anche per gli interessati.

Il disegno di legge, pertanto, propone di integrare la pianta organica di operai della Zecca, creando un contingente di 30 unità della categoria manovali, con il trattamento economico del coefficiente 148. L'articolo unico del presente disegno di legge nel secondo comma prevede anche la copertura della spesa (calcolata in 45 milioni) per l'esercizio 1965, indicando l'apposito capitolo di bilancio con il quale farvi fronte.

Data anche l'urgenza del problema, raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. Dalla relazione abbiamo appreso che l'Istituto poligrafico dello Stato ha potuto mettere a disposizione della Zecca soltanto venti dei cinquanta operai per i quali era stata stipulata la convenzione, perché esso non me ha a sufficienza neanche per la propria attività.

Si fa, dunque, presente che occorrono cinquanta operai manovali – se la convenzione era per cinquanta operai, devo ritenere che ne fossero necessari cinquanta – e si denuncia il fatto che non li si è potuti avere, malgrado la convenzione; dopo di che si propone, con il disegno di legge, un'integrazione dell'organico di sole trenta unità. Non capisco questo numero di trenta, mentre dovrebbe essere cinquanta.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Ma dei cinquanta operai richiesti, venti li ha già dati il Poligrafico dello Stato.

NANNUZZI. Però alla scadenza della convenzione ritorneranno al Poligrafico.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. La convenzione allo scadere sarà rinnovata.

NANNUZZI. Nel momento in cui diamo una definizione diversa all'organico della Zecca, mi sembra che non si debba più ricorrere ad una convenzione con l'Istituto poligrafico dello Stato, tanto più che i dipendenti dal Poligrafico hanno un rapporto di lavoro basato su un contratto collettivo privato, diverso da quello dei dipendenti dello Stato.

PRESIDENTE. Onorevole Nannuzzi, ella, quindi, propone di sostituire nel disegno di legge la parola « trenta » con la parola « cinquanta ».

BELCI, *Relatore*. Probabilmente il numero sarà stato fissato in trenta per una questione di onere. Il Ministro del tesoro avrà trovato nel capitolo 2191 i milioni sufficienti a coprire la spesa di trenta unità. Evidentemente, se oggi aumentiamo questo numero, può darsi che i fondi non siano sufficienti.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Ringrazio il Relatore per la relazione e ringrazio gli onorevoli colleghi, nella certezza che questo disegno di legge sarà approvato nel testo in cui è stato presentato. In realtà, la convenzione in atto – che scade il 31 dicembre 1966 – prevede l'impiego di 50 unità. Di questi cinquanta operai, l'Istituto poligrafico dello Stato ha potuto fornirne soltanto venti. Questi venti potranno continuare ad essere distaccati alla Zecca; gli altri trenta non ci sono. E allora, attraverso la legge, si provvede direttamente a fornire i trenta mancanti, nella speranza che alla fine del 1966, allo scadere della convenzione, questi trenta operai saranno sufficienti per espletare il lavoro della Zecca. Questo è il congegno della legge.

Mi permetto anche di pregare l'onorevole Nannuzzi di non insistere nel suo emendamento, considerando anche le conseguenze, che derivano. Esso comporta un nuovo onere finanziario e, quindi, sull'emendamento dovremmo avere il parere della V Commissione; l'onorevole Nannuzzi sa che oggi anche per un milione sorgono difficoltà. D'altra parte, l'assunzione di questi trenta operai è urgente.

Ringrazio, quindi, l'onorevole Nannuzzi fin da questo momento, convinto che, dopo il chiarimento che ho dato, egli non insisterà nel suo emendamento.

NANNUZZI. Ritiro il mio emendamento, ma desidero fare osservare che il mio non era certo un tentativo di ostacolare l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« La dotazione organica del ruolo degli operai della Zecca, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, n. 1471 e 16 marzo 1963, n. 801, è integrata con 30 unità di operai di quarta categoria - manovali (coefficiente 148).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 45.000.000, si provvederà mediante riduzione di pari importo del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, iscritto al capitolo 2191 dell'anno finanziario 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Non sono stati presentati emendamenti all'articolo unico. Per altro, il disegno di legge non potrà essere votato in fine di seduta, essendo pervenuto il parere della Commissione Bilancio che è sospensivo, non essendo prevista nel disegno di legge la copertura dell'onere per l'esercizio 1966. La votazione del disegno di legge è, quindi, rinviata ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative all'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici (Approvato dalla VII Commissione del Senato) (2503).

PRESIDENTE. Il secondo punto all'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative all'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici, già approvato dalla VII Commissione del Senato.

Il disegno di legge ha avuto il parere favorevole della V e della X Commissione.

L'onorevole Bressani ha facoltà di svolgere la relazione.

BRESSANI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il disegno di legge al nostro esame si propongono delle modifiche alla legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative all'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici.

Con la citata legge n. 1541 è stato istituito un ruolo centrale e periferico della carriera di concetto del Ministero della marina mercantile comprendente 164 posti. In questo ruolo sono stati, innanzitutto, inquadrati impiegati provenienti dal ruolo ispettivo della pesca, disegnatori, ecc., per complessive 12 unità; per i posti restanti è stato indetto – sempre ai sensi della citata legge, ed esattamente dell'articolo 5 – un concorso per esami riservato al personale della carriera esecutiva della stessa amministrazione del Ministero della marina mercantile. Il concorso è stato espletato secondo le norme vigenti e i vincitori, in numero di 49, sono stati inquadrati nella qualifica iniziale della carriera di concetto che è, come è noto, quella di vice segretario; questo alla data del 16 ottobre 1962. Sempre in base alle norme vigenti, il personale, inquadrato in tale ruolo nella qualifica di vice segretario, potrà conseguire, soltanto dopo quattro anni di effettivo servizio, l'avanzamento alla qualifica di segretario aggiunto. Si rileva che, in occasione della revisione degli organici di altri ministeri, è stato disposto un trattamento diverso per il personale di altre amministrazioni, in quanto l'avanzamento alla qualifica superiore avviene, per detto personale, in un periodo di tempo minore.

D'altra parte, l'amministrazione ha l'esigenza di disporre di funzionari di concetto nelle qualifiche intermedie. Da questo insieme di esigenze dell'amministrazione e dalla necessità di perequare il trattamento del personale del ruolo di concetto del Ministero della marina mercantile con il trattamento del personale dipendente da altre amministrazioni deriva questo disegno di legge, che prevede all'articolo 1 che i vincitori del concorso testè citato passino alla qualifica superiore in un periodo di tempo riditto alla metà rispetto ai quattro anni previsti nella legge n. 1541. All'articolo 2 si stabilisce che all'onere di lire 2.800.000 si provvederà mediante una riduzione nello stanziamento dell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

Il relatore è d'accordo sul disegno di legge e, perciò, lo raccomanda all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. Concordo, innanzitutto, con il Relatore nel rilevare che in occasione della revisione dei ruoli e degli organici dei vari ministeri si è provveduto alla riduzione dell'anzianità necessaria per la promozione. Nella passata legislatura questo provvedimento, relativo al Ministero della marina mercantile, fu uno dei primi ad essere approvato, e alla istituzione del nuovo ruolo della carriera di concetto non si accompagnò la norma che fu, invece, generalmente adottata per gli altri ministeri. Quindi, ora si tratta solo di procedere ad una riparazione.

Noi siamo favorevoli; debbo sottoporre, però, all'attenzione dei colleghi della Commissione un problema, che è stato sollevato da alcuni impiegati, che si trovano in questo ruolo di concetto del Ministero della marina mercantile. In totale si tratta di sei impiegati i quali all'epoca in cui fu indetto il concorso speciale per la immissione nel nuovo ruolo di concetto, erano di fatto in possesso dei requisiti per potervi partecipare. Ma non potettero fare il concorso perché il provvedimento che li collocava nella qualifica di archivista – una delle condizioni richieste – era ancora in corso di registrazione. Il titolo è sopraggiunto dopo l'espletamento del concorso, anche se il relativo provvedimento portava come data di emanazione una data precedente, valida per la partecipazione allo stesso concorso.

Successivamente, costoro hanno partecipato ad un concorso pubblico per l'accesso alla carriera superiore, riuscendo vincitori. Ora, sostengono che se viene fatta una norma relativa alla riduzione dell'anzianità per il passaggio alla qualifica superiore in favore dei vincitori del concorso speciale, lo stesso beneficio debba essere esteso anche a loro che avevano gli stessi titoli, anche se non ancora perfezionati.

Propongo, pertanto, un emendamento che estenda il provvedimento anche a questi sei impiegati, che non comporta alcun aumento di spesa per l'esercizio corrente, in quanto si tratta di sei impiegati che solo nel corso del 1966 e del 1967 (tre nel 1966 e tre nel 1967) matureranno l'anzianità. Nell'ipotesi, poi, che si dovesse sollevare la questione della spesa per gli esercizi futuri, aggiungo che, in seguito agli scatti di anzianità percepiscono già lo stesso stipendio che dovrebbero avere col passaggio nella qualifica superiore. Non vi è, quindi, una questione di spesa, e non dovremmo tornare dinanzi alla Commissione bilancio per oneri né in relazione all'esercizio corrente né a quelli futuri.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il disegno all'esame della Commissione tende ad adeguare il trattamento giuridico dei dipendenti del Ministero della marina mercantile a quello previsto per i dipendenti di altri dicasteri. La norma, quindi, si può applicare soltanto a coloro che hanno partecipato al concorso speciale purché saltato per questa categoria è valida anche per altri ministeri.

Quando l'onorevole Nannuzzi sposta la questione, nel senso di applicare questa norma, oltre che a quelli i quali hanno partecipato a quel concorso speciale, anche ai vincitori di altri concorsi, viene a creare una sperequazione nuova, nel senso che per i dipendenti della marina mercantile appartenenti a quelle tali categorie, che abbiano vinto altri concorsi viene a determinarsi una norma di privilegio nei confronti dei dipendenti degli altri ministeri.

Mentre noi, quindi, cerchiamo di adeguare il rapporto giuridico dei nostri dipendenti al rapporto giuridico dei dipendenti degli altri ministeri, con quella aggiunta verremmo a creare una situazione di favore per i dipendenti del Ministero della marina mercantile, con una conseguenza di rimbalzo, che è evidente, e con il parere contrario dei Ministri della riforma dell'amministrazione e del tesoro.

Come sottosegretario di Stato per la marina mercantile, riconosco il fondamento di quella esigenza di giustizia; anzi, sarei grato ai parlamentari se presentassero una proposta di legge a tale scopo; ma in questa sede, soprattutto in sostituzione del Ministro della riforma burocratica, non posso accettare l'emendamento Nannuzzi.

Per queste ragioni, vorrei pregare l'onorevole Nannuzzi di presentare un progetto di legge in tal senso e lo stesso Ministro della marina mercantile gliene sarà grato, ma di non insistere in questa sede nel suo emendamento per non ritardare l'*iter* del disegno di legge, che avrà utilità solo se diventerà legge entro la fine dell'anno.

NANNUZZI. Forse debbo chiarire meglio il mio pensiero. Non intendo estendere questo trattamento di favore a tutti coloro che hano vinto i successivi concorsi. L'emendamento si riferisce soltanto a coloro che non hanno potuto partecipare al concorso speciale

perché i provvedimenti che li collocavano nella qualifica di archivista non erano formalmente definitivi. E quando i provvedimenti amministrativi furono emanati, essi erano retrodatati, per cui questi sei dipendenti avrebbero avuto pieno diritto di partecipare al concorso speciale, avendo maturato tutte le anzianità nel termine prescritto.

Questa è la questione che pongo. Il provvedimento, quindi, non si dovrebbe applicare a tutti i vincitori dei concorsi: questo sì che creerebbe una sperequazione.

BRESSANI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento dell'onorevole Nannuzzi perché, come ha fatto presente il rappresentante del Governo, il suo accoglimento porterebbe necessariamente a una revisione dell'articolo 2 concernente la copertura. Questo ritarderebbe l'*iter* di approvazione di questo disegno di legge, con le conseguenze negative che il rappresentante del Governo ha pure messo in rilievo. Si tratta di un disegno di legge, che, se approvato tempestivamente, anzi immediatamente, reca in effetti un qualche benelcio al personale che ne forma oggetto; ma se si ritarda anche di poco tempo la sua apporovazione, esso non diventerà praticamente operante per queste unità di personale, di cui ci stiamo occupando.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli. Do lettura del'articolo 1:

« Agli effetti delle promozioni alle qualifiche di segretario aggiunto e di segretario, i requisiti di permanenza nella qualifica inferiore, per il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 5 della legge 7 dicembre 1960, n. 1541, sono ridotti alla metà.

In ogni caso, la decorrenza delle promozioni alla qualifica di segretario aggiunto non può essere anteriore alla data del 1° gennaio 1965 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo Nannuzzi, sul quale è stato espresso parere contrario tanto dal rappresentante del Governo, quanto dal Relatore:

« La riduzione prevista dal primo comma deve essere applicata anche nei confronti dei vincitori dei concorsi per vice segretario banditi entro il 31 dicembre 1964, che alla data del bando di concorso prestavano servizio nell'amministrazione della marina mercantile con la qualifica di archivista. In tal caso, la decorrenza delle promozioni alla qualifica di segretario aggiunto con riserva di anzianità non può essere anteriore alla data del 1° gennaio 1966 ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« All'onere di lire 2.800.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1179 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: Norme integrative della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, relative agli impiegati dello Stato delle carriere speciali (1903).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Forlani, Rampa e Natali: « Norme integrative della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, relative agli impiegati dello Stato delle carriere speciali.

L'onorevole Colleselli ha facoltà di svolgere la relazione.

COLLESELLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame prevede alcune norme integrative della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, relative agli impiegati dello Stato delle carriere speciali. Dalla illustrazione, che accompagna la proposta di legge, si evince chiaramente che essa ha veramente scopo perequativo. Con la citata legge n. 1143 veniva concessa, in deroga alle disposizioni vigenti, alle carriere esecutiva e di concetto la possibilità, ai soli fini giuridici, di ottenere la promozione per merito comparativo, anziché per esami. La stessa facilitazione era stata data al personale della carriera direttiva con legge 19 ottobre 1959, n. 928. Rimangono escluse le car-

riere speciali, cioè i vicedirettori delle singole amministrazioni. E questo costituisce una vera omissione, sia pure involontaria, dato che non sussiste una valida ragione perché dal beneficio siano escluse queste carriere speciali dei vicedirettori. La proposta di legge in esame tende, quindi, a colmare questa lacuna e a dare agli appartenenti a queste carriere speciali contemplate dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, la possibilità di usufruire degli stessi benefici previsti per le altre carriere.

Esprimo il mio parere favorevole a questa proposta di legge, indipendente dai pareri pure favorevoli del Ministero della pubblica istruzione e del ministro per la riforma burocratica. Quest'ultimo, per altro, ha avanzato qualche riserva di carattere tecnico, che sarà meglio lumeggiata dall'onorevole rappresentante del Governo. In particolare, siccome non è previsto aumento di spesa, si ritiene opportuno precisare che la retrodatazione delle promozioni non ha valore agli effetti economici.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. Il relatore ha accennato ad un parere favorevole del Ministero della pubblica istruzione. Ritengo che queste carriere speciali esistano in tutti i ministeri e, quindi, non vedo la ragione di questo particolare parere del Ministero della pubblica istruzione.

COLLESELLI, *Relatore*. È vero che a queste carriere speciali sono interessati tutti i ministeri, però il Ministero della pubblica istruzione vi è interessato in maniera particolare.

NANNUZZI. Comunque si tratta di una norma di carattere generale.

PRESIDENTE. Certamente!

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il parere del Governo è favorevole, salvo alcuni rilievi di carattere tecnico per cui si propone, da parte del ministro per la riforma burocratica, una nuova articolazione. Questa proposta di legge sostanzialmente dà una esatta interpretazione dell'articolo 10 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143. Con il primo comma di questo articolo 10 si attribuì decorrenza retroattiva alle promozioni a segretario o qualifiche equiparate conferite mediante scrutinio per merito comparativo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Si attribuì anche decorrenza retroattiva alle promozioni conferite in applicazione della legge stessa agli impiegati, che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi per merito distinto e nei concorsi per esami speciali, previsti dal decreto 11 gennaio 1956, n. 4 e dell'articolo 362 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957. Con il terzo comma dell'articolo 10 della legge n. 1143 si dette agli impiegati, di cui sopra, la possibilità di conseguire la promozione a primo segretario o qualifica equiparata secondo le norme contenute nell'articolo 370 dello statuto predetto, a decorrere dal secondo anno di applicazione della legge n. 1143.

Il beneficio previsto nel primo comma del citato articolo 10 è applicabile anche agli impiegati delle carriere speciali in quanto la qualifica di segretario o equiparata è anche in dette carriere una qualifica di concetto, invece, secondo la formulazione letteraria del disposto del terzo comma dell'articolo 10, i benelcî, ivi predetti, non possono essere estesi al personale delle stesse carriere speciali, e non può riguardare la norma i vicedirettori, in quanto il legislatore ha fatto specifico riferimento alla qualifica di primo segretario o qualifica equiparata. Per ovviare a questa sperequazione è stata, quindi, presentata questa proposta di legge, per la quale si esprime parere favorevole.

Sotto il profilo tecnico, però, si ritiene da parte del ministro della riforma burocratica che il testo dell'articolo unico della proposta di legge debba essere articolato nei termini seguenti:

« Le promozioni a segretario e qualifiche equiparate delle carriere speciali, conferite mediante scrutinio per merito comparativo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, e quelle conferite successivamente a tale data agli impiegati, che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi per esame o nei concorsi per esame speciale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dall'articolo 362 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, hanno la medesima decorrenza, con esclusione degli effetti economici, della promozione conferita al vincitore dell'ultimo esame speciale, in possesso della minore anzianità di servizio utile, se più favorevole.

Gli impiegati, di cui al precedente comma, prendono posto in ruolo dopo l'ultimo vincitore dell'esame speciale nel seguente ordine:

1) idonei nei concorsi per esami;

2) idonei nei concorsi per esame speciale.

Gli impiegati predetti possono conseguire la nomina a vice direttore, o qualifica equiparata, secondo le norme contenute nell'articolo 1 della legge 7 luglio 1959, n. 469».

COLLESELLI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento sostitutivo, di cui ha dato lettura l'onorevole sottosegretario, per quanto riguarda la prima parte. Quanto alla parte relativa alla collocazione in ruolo, non può far parte di un dispositivo di legge; in caso può formare oggetto di una raccomandazione.

PRESIDENTE. Si riferisce a una situazione legislativa in atto. La precisazione sulla collocazione in ruolo si ritrova anche nelle leggi già richiamate.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo unico presentato, a nome del Governo, dall'onorevole sottosegretario.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati sulla seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Modifiche alla legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative all'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici » (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (2503):

Presenti e votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli 36
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge:

LEONE RAFFAELE ed altri: « Norme integrative della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, relative agli impiegati dello Stato delle carriere speciali (1903):

Presenti e votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli 36
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Almirante, Armato, Ballardini, Baroni, Belci, Berloffa, Bressani, Caprara, Carcaterra, Castelli, Cavallari Nerino, Colleselli, Corrao, Dell'Andro, De Mita, Dietl, Di Primio, D'Onofrio, Franchi, Gullo, Gullotti, Jacometti, Laconi, Li Causi, Lizzero, Luzzatto, Martuscelli, Nannuzzi, Nucci, Piccoli, Pigni, Rosati, Scotoni, Tozzi Condivi, Zucalli.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI